

CU 2026, benefici fiscali e precompilata: l'Inps prova a fare ordine dopo le anomalie sulle certificazioni

Dopo le [segnalazioni sulle Certificazioni Uniche 2026](#), l'Inps interviene con un chiarimento operativo rivolto ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito. Il punto centrale riguarda il corretto trattamento, nella CU e nella dichiarazione precompilata, delle somme che non concorrono alla formazione del reddito e che rilevano ai fini delle nuove misure di [riduzione del cuneo fiscale introdotte dalla legge di bilancio 2025](#).

La vicenda delle anomalie nelle Certificazioni Uniche 2026 si arricchisce di un ulteriore tassello operativo. [Dopo l'intervento dell'Agenzia delle Entrate](#) sulla gestione delle CU rettificative e sul recepimento dei nuovi flussi nella dichiarazione precompilata, anche l'INPS ha pubblicato un chiarimento dedicato ai benefici fiscali collegati ai redditi di lavoro dipendente e alle prestazioni a sostegno del reddito.

L'Istituto precisa che, a seguito di specifici approfondimenti normativi e amministrativi, sono state aggiornate alcune informazioni contenute nella Certificazione Unica 2026 – redditi 2025, con particolare riguardo alla sezione *“somme che non concorrono alla formazione del reddito”*. Tali informazioni, secondo quanto evidenziato dall'Inps (*leggi comunicato **di seguito integralmente pubblicato***), risultano già recepite automaticamente nella dichiarazione precompilata, consentendo al contribuente, in assenza di ulteriori elementi da modificare, di accettare la dichiarazione così

come proposta.

Il chiarimento assume rilievo soprattutto per i soggetti titolari di prestazioni a sostegno del reddito – quali, ad esempio, NASpI, cassa integrazione e assegni di integrazione salariale – per i quali la corretta esposizione dei dati in CU incide sulla possibilità di fruire, in sede dichiarativa, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 2025: la somma aggiuntiva non imponibile e l'ulteriore detrazione.

L'Inps chiarisce, in particolare, che la CU 2026 è stata aggiornata per i soli titolari di prestazioni a sostegno del reddito, al fine di consentire il riconoscimento dei benefici fiscali in dichiarazione. **Per le prestazioni interessate, l'Istituto invita comunque a scaricare nuovamente la Certificazione Unica dal proprio sito istituzionale, precisando che la CU corretta e aggiornata è quella richiesta e prelevata in modalità telematica a decorrere dal 31 marzo.**

Sul piano soggettivo, il chiarimento distingue con nettezza la posizione dei pensionati da quella dei percettori di prestazioni sostitutive o integrative del reddito di lavoro dipendente. Le misure di riduzione del cuneo fiscale spettano infatti ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di prestazioni a sostegno del reddito e di trattamenti di accompagnamento alla pensione o anticipo pensionistico; non spettano, invece, ai soggetti titolari esclusivamente di redditi da pensione o di redditi assimilati al lavoro dipendente.

La distinzione è decisiva. Il pensionato che nel 2025 abbia percepito solo redditi da pensione non può beneficiare delle nuove misure. Diverso è il caso del soggetto che, oltre alla pensione, abbia percepito anche una prestazione a sostegno del reddito: in tale ipotesi, la prestazione INPS può rilevare ai fini dei benefici, ma il contribuente dovrà

verificare il proprio reddito di riferimento, indicato nella CU, per accertare la spettanza effettiva dell'agevolazione.

L'Istituto segnala inoltre che, nelle CU aggiornate, la sezione relativa alle somme che non concorrono alla formazione del reddito può recare, **al punto 491, il codice "1"**, nonché specifiche annotazioni che informano il contribuente della possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici eventualmente non riconosciuti, o riconosciuti solo in misura ridotta, dal sostituto d'imposta. La nuova certificazione reca altresì l'indicazione che il modello annulla e sostituisce il precedente.

Sul piano pratico, il chiarimento INPS conferma che il contribuente titolare di una sola prestazione interessata, in presenza di dati correttamente aggiornati nella CU e già confluiti nella precompilata, può accettare il modello 730 o Redditi PF così come predisposto. Diversa è la situazione dei contribuenti che abbiano percepito più redditi di lavoro dipendente o più prestazioni erogate da sostituti diversi: in questi casi, la presentazione della dichiarazione diventa necessaria per verificare l'importo effettivamente spettante delle misure di riduzione del cuneo fiscale.

Particolare attenzione è richiesta anche per chi abbia ricevuto, contestualmente, prestazioni INPS e redditi di lavoro dipendente da altri datori di lavoro. In tale ipotesi, l'eventuale riconoscimento già operato da un datore di lavoro non esclude la necessità di un controllo complessivo in dichiarazione, al fine di evitare duplicazioni, riconoscimenti non spettanti o attribuzioni solo parziali dei benefici.

Quanto alla **somma aggiuntiva non imponibile**, l'Inps ricorda che il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro ed è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all'intero anno.

L'importo varia in funzione delle fasce reddituali: 7,1 per cento per redditi fino a 8.500 euro, 5,3 per cento per redditi superiori a 8.500 euro e fino a 15.000 euro, e 4,8 per cento per redditi superiori a 15.000 euro e fino a 20.000 euro.

Reddito da lavoro dipendente rapportato all'anno	Percentuale applicata
Fino a 8.500 euro	7,1%
superiore a 8.500 fino a 15.000 euro	5,3%
Superiore a 15.000 fino a 20.000 euro	4,8%

Per i redditi superiori, rileva invece ***l'ulteriore detrazione fiscale***, spettante ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro.

L'importo massimo è pari a 1.000 euro per redditi tra 20.001 e 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi da 32.001 euro a 40.000 euro, fino ad azzerarsi oltre tale soglia.

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 20.000 (compreso) a 32.000	1.000
Oltre 32.000 fino a 40.000	$1.000 * [(40.000 - \text{reddito}) / (40.000 - 32.000)]$
Oltre 40.000	0

In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l'importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

In conclusione, l'intervento dell'INPS **non elimina la necessità di un controllo puntuale delle CU e della precompilata**, ma fornisce una prima griglia interpretativa per distinguere le posizioni già correttamente aggiornate da quelle che richiedono un intervento dichiarativo.

La questione resta particolarmente sensibile per i contribuenti con redditi misti, più sostituti d'imposta o prestazioni INPS percepite in corso d'anno, per i quali la corretta fruizione dei nuovi benefici fiscali dipende dal coordinamento tra CU rettificata, dati precaricati nella dichiarazione e verifica del reddito complessivo.

Supporto operativo avanzato: 730Pro AI (by Finanza & Fisco)

A supporto dell'operatività nella campagna dichiarativa, il settimanale **Finanza & Fisco** mette a disposizione **730Pro AI**, progettato per affiancare operatori fiscali, CAF, commercialisti e consulenti del lavoro nella gestione, compilazione e controllo del modello 730.

Punto chiave: [730Pro AI](#) è completamente gratuito

*Può essere utilizzato subito, **senza registrazione e senza inserimento dell'e-mail**, con un accesso immediato e senza barriere.*

Lo strumento opera con un approccio esclusivamente documentale e normativo, fondato su prassi ufficiale, normativa vigente, istruzioni ministeriali e giurisprudenza, garantendo risposte rigorose, verificabili e tracciabili.

Provalo subito:

Dalla prova gratuita al livello avanzato: ai.finanzaefisco.com

Se, dopo l'utilizzo, il servizio risulta coerente con le esigenze operative quotidiane, è possibile evolvere verso il (Super)collaboratore AI in Diritto Tributario:

ai.finanzaefisco.com

Si tratta del primo assistente AI progettato specificamente per il diritto tributario italiano, con un'impostazione giuridica orientata ai principi costituzionali e al diritto dell'Unione europea.

La piattaforma è alimentata da un archivio vettoriale strutturato che integra:

- tutta la documentazione pubblicata da Finanza & Fisco;
- le principali sentenze della Corte di Cassazione e delle Corti di giustizia tributaria;
- contributi dottrinali e interpretazioni ufficiali della prassi amministrativa.

Obiettivo: fornire un supporto operativo quotidiano capace di restituire, in pochi secondi:

- chiarimenti su norme e prassi tributarie;
- principi costituzionali e unionali applicabili;
- riferimenti giurisprudenziali e dottrinali puntualmente documentati.

Attualmente disponibile con l' Offerta Benvenuto -30%:

*L'impianto della precompilata 2026 conferma una traiettoria chiara: più dati, più integrazione, più digitalizzazione. In questo scenario, la combinazione tra strumenti istituzionali e soluzioni evolute – come **730Pro AI** e **ai.finanzaefisco.com** – consente di trasformare un adempimento complesso in un processo governabile, verificabile e ottimizzato, con un impatto diretto su tempi, qualità e affidabilità del lavoro professionale.*

I chiarimenti Inps dedicati ai benefici fiscali collegati ai redditi di lavoro dipendente e alle prestazioni a sostegno del reddito

Aggiornate le informazioni contenute nella Certificazione Unica che riguardano le somme che non concorrono alla

formazione del reddito.

Per consentire ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito di fruire, con la dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla [legge di bilancio 207/2024](#) (la cosiddetta somma aggiuntiva non imponibile o l'ulteriore detrazione), a seguito di specifici approfondimenti normativi e amministrativi, l'INPS ha aggiornato alcune informazioni contenute nella [Certificazione Unica 2026 – redditi 2025](#).

Queste informazioni, già in linea dallo scorso 31 marzo, riguardano alcuni dati della sezione ***“Somma che non concorre alla formazione del reddito”*** e sono confluite automaticamente nella dichiarazione precompilata: il contribuente può, quindi, accettarla così com'è, senza dover perciò apportare alcuna modifica per ottenere i benefici fiscali previsti.

Nulla cambia, invece, per i pensionati.

FAQ – Misure riduzione del cuneo fiscale: somma aggiuntiva non imponibile (art. 1, comma 4, legge 207/2024) e ulteriore detrazione (art. 1, comma 6, [legge 207/2024](#)).

Perché e chi è interessato all'aggiornamento della Certificazione Unica 2026?

La Certificazione Unica 2026 **è stata aggiornata per i soli titolari di prestazioni a sostegno del reddito** (es. NASpI, CIGO, assegni di integrazione salariale) per consentire di poter beneficiare, in sede di dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 quali la somma aggiuntiva non imponibile ovvero l'ulteriore detrazione.

Sono pensionato con solo redditi da pensione nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

No, le misure spettano solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente, prestazioni a sostegno del reddito e di accompagnamento alla pensione/anticipo pensionistico.

Sono pensionato con redditi da pensione e titolare di una pensione integrativa/complementare nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

No, le misure non spettano ai titolari di soli redditi da pensione e di redditi assimilati al lavoro dipendente.

Sono pensionato con redditi da pensione e percettore di una prestazione a sostegno del reddito nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

Sì, in quanto si percepisce prestazione a sostegno del reddito e solo per queste somme. Nella CU 2026 aggiornata, al punto 719, è presente l'importo della prestazione erogata che dà diritto ai benefici in questione. Ai fini dell'individuazione del beneficio fiscale spettante, il contribuente deve verificare il "reddito di riferimento", di cui al punto 449 della CU 2026, che è composto dalla somma dei redditi complessivamente percepiti nell'anno.

Come posso verificare che la mia CU 2026 sia quella corretta e aggiornata?

La CU 2026 corretta e aggiornata è quella richiesta e prelevata, in modalità telematica sul sito istituzionale

dell'INPS e nelle altre modalità previste, già dallo scorso 31 marzo. **Le CU 2026 aggiornate riportano, nell'apposita sezione, "Somma che non concorre alla formazione del reddito", al punto 718 il codice "1" e nella sezione delle annotazioni espongono le seguenti avvertenze:**

"Il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici fiscali – tin (trattamento integrativo DL n. 3/2020), somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito e ulteriore detrazione – eventualmente non riconosciuti ovvero riconosciuti in misura ridotta dal sostituto d'imposta".

"Il presente modello annulla e sostituisce il precedente".

A tal fine, per le prestazioni in argomento, si consiglia in ogni caso di scaricare dal sito nuovamente la CU 2026.

Cosa devo fare per ottenere i benefici in questione?

In sede di dichiarazione dei redditi, il titolare potrà verificare l'importo effettivamente spettante per le misure in questione. Le informazioni presenti nella CU aggiornata sono già recepite automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata (Modello 730 e Modello Redditi PF). Ciò consentirà al contribuente di poter accettare la dichiarazione dei redditi precompilata così come proposta, senza necessità di dovere apportare variazioni per i citati benefici fiscali.

Sono titolare di prestazioni in sostituzione del reddito di lavoro dipendente erogate dall'INPS e contemporaneamente di più contratti di lavoro dipendente. Ho ricevuto già i benefici in questione da un datore di lavoro, devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi?

Sì. Nel caso il soggetto sia titolare di più redditi di lavoro dipendente oltre a quelli erogati dall'Istituto, è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, per verificare l'importo effettivamente spettante per le misure in questione.

Come viene calcolata la somma aggiuntiva che non concorre a formare il reddito?

La somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito imponibile spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro.

L'importo del **bonus** è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all'intero anno, secondo le seguenti percentuali:

- reddito da lavoro **fino a 8.500 euro, la percentuale è del 7,1%** – importo massimo: 603,5 euro;
- 8.500 euro < reddito da lavoro ≤ 15.000 euro **la percentuale è del 5,3%** – importo massimo: 795 euro;
- 15.000 euro < reddito da lavoro ≤ 20.000 euro **la percentuale è del 4,8%** – importo massimo: 960 euro.

Per maggiori informazioni, si rinvia alle istruzioni dei modelli dichiarativi (modello 730 e modello Redditi PF).

Come viene calcolata l'ulteriore detrazione?

L'ulteriore detrazione fiscale spetta ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso **tra 20.001 euro e 40.000 euro**, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste. L'importo massimo è pari a 1.000 euro per i redditi tra 20.001 euro e 32.000 euro; tale importo è progressivamente decrescente per i redditi da 32.001 euro a 40.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia di 40.000 euro.

Vedi anche:

730 precompilato, è adesso possibile visualizzare la dichiarazione. Dal pomeriggio del 14 maggio si parte con l'invio

Le dichiarazioni precompilate 2026 sono *online*. Sul sito delle Entrate sono infatti disponibili, in modalità consultazione, i modelli 730 già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia o inviati da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono più di un miliardo e trecento milioni.

Guida alla consultazione

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione 730, basta accedere alla propria area riservata con SPID, CIE o CNS. È sempre possibile delegare un familiare o un'altra persona di fiducia a operare *online* nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l'apposita funzionalità disponibile nella propria area personale. In alternativa, si può inviare una pec o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell'Agenzia.

Tutte le informazioni utili sono raccolte all'interno del sito dedicato "[Info e assistenza](#)" e nella nuova [guida](#) nella

sezione “L’Agenzia informa”. Pubblicato sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali anche un breve [video](#) che riepiloga le principali scadenze della campagna dichiarativa 2026.

La tabella di marcia

A partire dal pomeriggio del 14 maggio sarà possibile trasmettere la dichiarazione 730 al Fisco, **con o senza modifiche**.

Anche quest’anno si può optare per la **modalità semplificata**, scelta nel 2025 da quasi il 60% dei contribuenti che hanno inviato il modello in autonomia. Calendario leggermente rimodulato per il modello Redditi *Pf*: **si parte il 20 maggio**, quando sarà possibile consultare, modificare e/o integrare le dichiarazioni, che potranno poi essere trasmesse dal 27 maggio. Le scadenze per l’invio sono fissate al 30 settembre per il 730 e al 2 novembre 2026 per il modello Redditi *Pf*. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 aprile 2026)